



# **COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

*Città Metropolitana di Bologna*

**AREA SERVIZI ALLA PERSONA**

*Servizi Sport*

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E RELATIVE PERTINENZE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE PER IL PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2025.**

**INDICE**

**Art. 1 FINALITA'**

**Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

**Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**

**Art. 4 CANONE**

**Art. 5 CONTRIBUTO DI GESTIONE**

**Art. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

**Art. 8 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 9 PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI E DELLE RELATIVE STRUTTURE**

**ART. 10 PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI E ADEMPIMENTI DI FINE RAPPORTO**

**Art. 11 ATTREZZATURE ED ARREDI**

**Art. 12 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 13 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E PROGRAMMAZIONE**

**Art. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' RISERVATE AL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

**ART. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

**Art. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

**Art. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

**Art. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E MIGLIORIE**

**Art. 19 PRESCRIZIONI AMBIENTALI E RISPARMIO ENERGETICO**

**Art. 20 DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE**

**Art. 21 RESPONSABILITA' PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE**

**Art. 22 GARANZIA**

**ART. 23 CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO**

**ART. 24 SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI**

**Art. 25 CONTROLLI E VERIFICHE**

**Art. 26 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Art. 27 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

**Art. 28 PENALITA'**

**Art. 29 CONTROVERSIE**

**Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**ART. 1 FINALITA'**

Il Comune di Sant'Agata Bolognese con la concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto, si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*" e di quanto stabilito dalle linee guida approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/04/2021.

L'affidamento ha quali finalità principali:

- capacità di concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;
- dare piena attuazione alla Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8, recante "*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive*";
- **valorizzare l'associazionismo sportivo senza finalità di lucro espressione del territorio** che da anni opera nel settore sportivo, massimizzando la fruizione da parte delle associazioni e degli utenti residenti nel Comune di Sant'Agata Bolognese;
- **salvaguardare il patrimonio** degli impianti sportivi tramite manutenzioni, adattamenti, riconversioni o sostituzioni;
- promuovere il risparmio energetico tramite buone pratiche di utilizzo ed adeguamento tecnologico;
- promuovere l'efficientamento energetico tramite investimenti coerenti con la più complessiva gestione energetica dell'Ente comunale;
- **promuovere sinergie tra le realtà del territorio** (comprese le attività economiche e imprenditoriali), anche attraverso la gestione in forma associata e la messa in rete delle risorse;
- **favorire le attività formative per pre-adolescenti e adolescenti** senza tralasciare l'educazione civica volta a sviluppare la cura per il bene pubblico, la dignità delle persone, l'ambiente;
- **favorire le attività sportive per le scuole;**
- favorire le attività agonistiche di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali realizzate da organismi riconosciuti dal CONI e dagli Enti di Promozione sportiva;
- **favorire le attività amatoriali organizzate dalle associazioni e società sportive;**
- **favorire le attività motorie in favore dei disabili, degli anziani, dei giovani e, più in generale, delle fasce deboli della popolazione;**
- **favorire le attività ricreative e sociali per la cittadinanza;**
- **favorire le attività sportive, ricreative e sociali organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale prevedendo la disponibilità e l'utilizzo gratuito degli impianti per un numero congruo di giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da concordare preventivamente.**

## **ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti sportivi e relative pertinenze di proprietà del Comune di Sant'Agata Bolognese ubicati sul territorio Comunale, come di seguito elencati:

- 1) campo da calcio denominato "Alfonsina Strada" situato in Via Circondaria Est n. 22 e le seguenti pertinenze: spogliatoi, magazzino (escluso l'ufficio);
- 2) campo da calcio a sette situato in via Rubiera;
- 3) impianto sportivo denominato "*A. Bellei*" situato in via XXI Aprile 1945, comprendente un campo da calcio, con dotazione di porte da rugby e relative pertinenze (spogliatoi e servizi, spogliatoi sottotribuna), pista di atletica leggera.

All'interno dell'impianto sportivo di cui al punto 3) denominato "A. Bellei" situato in via XXI Aprile 1945, sono collocati due spogliatoi che per volontà dell'Amministrazione Comunale, sono stati finora gestiti direttamente e non inseriti all'interno della gara di affidamento degli impianti sportivi comunali. Non è esclusa la possibilità che, durante il periodo di affidamento, l'Amministrazione Comunale prenda in considerazione l'ipotesi di inserire anche la gestione di tali spogliatoi; in tal caso l'importo del contributo di gestione a titolo di rimborso forfettario per ogni anno sportivo che il Comune provvederà ad erogare al soggetto affidatario resterà comunque invariato.

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni e delle attività che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi sulla base delle finalità di cui all'art.1. Le attività sono indicate nell'elenco seguente che è da intendersi esplicativo ma non esaustivo: garanzia dell'apertura, custodia, conservazione e miglioramento delle strutture, allestimenti e disallestimenti, pulizia, manutenzione ordinaria, controllo e vigilanza sugli accessi e durante l'utilizzo, gestione spazi pubblicitari e raccolta di sponsorizzazioni fatto salvo quanto previsto al successivo art. 24.

### **ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La durata della concessione è di anni tre a decorrere dal 1° settembre 2022 e scadrà il 31 agosto 2025, eventualmente rinnovabile per altri tre anni, su concorde volontà delle parti previo apposito atto deliberativo. E' soggetta a proroga tecnica di mesi sei.

2. L'Amministrazione comunale ha facoltà di revocare la concessione prima della scadenza, in caso d'inadempienza del gestore rispetto alle condizioni fissate nel presente capitolato o nella convenzione.

### **ART. 4 CANONE**

Il canone annuo in capo al concessionario, è stabilito in € 500,00 (Cinquecento/00) oltre agli oneri, se e in quanto dovuti. Il canone è da corrispondere all'inizio di ciascuna stagione sportiva, entro il mese di settembre.

### **ART. 5 CONTRIBUTO DI GESTIONE**

Il concessionario beneficia dei proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di utilizzo delle strutture e degli impianti, approvate dall'Amministrazione Comunale ed allegate al presente capitolato, di quelli eventuali derivanti dai contratti per l'esposizione della pubblicità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del presente capitolato, nonché da quelli derivanti dalla realizzazione delle manifestazioni e iniziative SIA a carattere sportivo, SIA extra sportivo.

Il Comune di Sant'Agata Bolognese stabilisce a favore del concessionario un contributo a titolo di rimborso forfettario per ogni anno sportivo, **per un massimo di € 25.000,00**, a parziale copertura dei costi di gestione ed in considerazione dell'uso pubblico degli impianti e della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale. Tale importo viene considerato come base di gara per la formulazione dell'offerta in ribasso da esprimersi in percentuale rispetto alla somma indicata.

L'Amministrazione comunale erogherà al concessionario la somma suindicata, ridotta della percentuale di ribasso risultante dall'offerta economica, in quattro rate trimestrali posticipate, previa verifica formale presso i gestori di avvenuto pagamento delle utenze. Detto rimborso è escluso da IVA in quanto rientrante nella fattispecie dell'art. 4 c. 4 del D.P.R. 633/72.

La prima rata verrà liquidata per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel primo trimestre, previa stipula del contratto di servizio e presentazione della documentazione dell'avvenuta volturazione dei contratti di fornitura di acqua, luce e gas, tassa per l'igiene ambientale. La seconda e la terza rata verranno liquidate per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel secondo e terzo trimestre, a seguito della presentazione della documentazione attestante le spese di gestione sostenute nel secondo e terzo trimestre contrattuale. La quarta rata verrà liquidata per l'importo corrispondente alle spese per la gestione sostenute nel quarto trimestre, a seguito della presentazione della documentazione attestante le spese di gestione sostenute nel quarto trimestre contrattuale, copia del bilancio di gestione, di una relazione sulle attività svolte nell'annata sportiva di riferimento comprensiva dell'indicazione della partecipazione da parte degli utenti alle attività sportive, di una relazione sulle attività manutentive e di miglioria eventualmente effettuate. La liquidazione verrà effettuata entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente della documentazione sopra indicata.

Per l'ultimo anno di concessione, la liquidazione della quarta rata è altresì subordinata alla riconsegna degli impianti ed alla verifica dello stato degli stessi.

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge

13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.

Il mutamento dei dati bancari (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato al Comune.

#### **ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Potranno partecipare alla procedura di affidamento le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive Nazionali ai sensi art. 90, comma 25, L. n. 289/2002, art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 38/2021 e LEGGE REGIONALE Emilia Romagna 31 maggio 2017, N.8 “*NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE*”.

Potranno altresì partecipare alla procedura raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui al paragrafo precedenti. In tal caso i soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente, devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione, provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.

I suddetti soggetti dovranno possedere e dichiarare i seguenti requisiti:

⑩ l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione all'affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

⑩ possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e previsti dalla normativa vigente per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali;

⑩ che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Bolognese e/o di altri enti pubblici e/o Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Potranno partecipare altresì alla procedura di affidamento **gli operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 50/2016, nonché i raggruppamenti da loro costituiti nel qual caso dovranno presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione, provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.**

I suddetti soggetti dovranno possedere e dichiarare i seguenti requisiti:

⑩ l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione all'affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016;

⑩ possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e previsti dalla normativa vigente;

⑩ che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata Bolognese e/o di altri enti pubblici e/o Aziende erogatrici di pubblici servizi.

#### **ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

Gli impianti sportivi in oggetto saranno affidati a favore di chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ed avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, valutato da parte di un'apposita commissione secondo i seguenti criteri:

<b>A) OFFERTA ECONOMICA</b> Offerta al ribasso rispetto al contributo versato dal Comune	<b>Max 20 punti</b>
<b>B) OFFERTA TECNICA</b> Progetto tecnico organizzativo, manutentivo e sportivo-ricreativo per la gestione degli impianti	<b>Max 80 punti</b> suddivisi come segue:

<p><b>B1) Esperienza del soggetto proponente nel settore della promozione sportiva e nella gestione impiantistica sportiva</b>  Verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ l'esperienza maturata in precedenti gestioni di impianti sportivi,</li> <li>⑩ il numero dei soci e utenti dell'anno sportivo 2018/2019 (anno pieno pre Covid) il numero dei bambini/ragazzi iscritti fino ai 18 anni di età nell'anno sportivo 2018/2019,</li> <li>⑩ l'esperienza diretta nella gestione di manutenzioni ordinarie e straordinarie di piccola entità degli impianti, degli annessi servizi, attrezzature, sfalci erba e manutenzione aree verdi, interventi di pulizia, ecc,</li> <li>⑩ il radicamento sul territorio e le proposte di collaborazione con realtà associative, sportive, economiche e imprenditoriali del territorio locale,</li> <li>⑩ la qualificazione e curricula dei dirigenti, degli istruttori, allenatori e operatori di cui il soggetto proponente intende avvalersi per il perseguimento delle finalità e l'adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato. Verrà altresì valutata la coerenza della qualificazione e dell'esperienza rispetto al piano delle attività proposte. Verranno inoltre valutate le azioni e le modalità di istruzione e di responsabilizzare per l'applicazione di tutte le norme, protocolli e disposizioni in vigore, di prevenzione da infezione da Covid-19, sia rispetto alle risorse di personale impegnato nell'attività di gestione, sia rispetto agli utenti degli impianti.</li> </ul>	<p><b>Max 20 punti</b></p>
<p><b>B2) Programma manutentivo annuale e pluriennale</b>  Fermo restando l'obbligo di svolgere le manutenzioni prescritte per legge, verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ frequenza degli interventi manutentivi,</li> <li>⑩ tipologia degli interventi manutentivi,</li> <li>⑩ modalità di controllo e verifica della funzionalità degli impianti.</li> </ul>	<p><b>Max 20 punti</b></p>
<p><b>B3) Piano delle attività da svolgersi negli impianti:</b>  Verranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⑩ il progetto di promozione sportivo-sociale proposto nell'arco dell'anno, con particolare riferimento all'organizzazione di progetti per bambini e ragazzi per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro (centri estivi) e la durata,</li> <li>⑩ l'impegno profuso nei confronti dei minori diversamente abili e le strategie adottate per garantire la partecipazione alle attività e l'inclusione, anche in collaborazione con altre realtà associative,</li> <li>⑩ la disponibilità ad accogliere gratuitamente bambini e ragazzi segnalati dai servizi sociali territoriali, nelle attività sportive e ricreative, ed il numero di progetti attivabili</li> <li>⑩ il piano di comunicazione adottato ed ogni altra azione che l'offerente intende agire al fine di massimizzare l'utilizzo degli impianti.</li> </ul>	<p><b>Max 40 punti</b></p>

## ART. 8 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Tutti gli introiti derivanti dall'utilizzo degli impianti sportivi spettano al concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici organizzati dal gestore, dall'uso degli spazi pubblicitari interni entro i limiti stabiliti dall'art. 24 del presente capitolato, da quote associative, sponsorizzazioni, pubblicità, contributi e liberalità corrisposti da soggetti pubblici e privati e quelli derivanti dalle attività extra-sportive.

Il concessionario è tenuto ad applicare per l'uso delle strutture e degli impianti sportivi, le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale.

Il tariffario in vigore, il calendario e l'orario delle attività sportive, devono essere debitamente esposti in luogo visibile al pubblico.

Il concessionario dovrà inoltre richiedere all'utenza libera, la sottoscrizione di una tessera associativa che comprende l'assicurazione sportiva per l'utente stesso e dovrà provvedere ad ogni adempimento previsto dalle normative fiscali e di ogni altra natura vigenti.

L'uso delle strutture e impianti sportivi è di norma gratuito per le attività rivolte alle scuole e ai disabili così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 9 PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI E DELLE RELATIVE STRUTTURE**

Gli impianti sportivi sono interamente di proprietà comunale comprensivi degli arredi e delle attrezzature in dotazione, consegnati con apposito verbale. Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine dell'affidamento.

E' possibile effettuare agli impianti migliorie ed interventi che comportano una variazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili, solo previa autorizzazione ed approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Salvo diverso accordo, le migliorie apportate a strutture, impianti, arredi ed attrezzature fisse e mobili, restano nella disponibilità dell'Ente proprietario senza che nulla sia dovuto all'Aggiudicatario a titolo di rimborsi, riscatti, o indennità alcuna.

#### **ART. 10 PRESA VISIONE DEGLI IMPIANTI E ADEMPIMENTI DI FINE RAPPORTO**

Gli impianti sono concessi in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noto al concessionario.

La ricognizione, l'esatta e attuale consistenza dei beni e il loro stato risultano da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti, redatto prima della data di avvio della gestione.

Alla fine della gestione si dovrà procedere all'accertamento dello stato di consistenza dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti che dovranno essere riconsegnati all'Amministrazione comunale in perfetto stato di efficienza e conservazione relativamente alle condizioni in cui sono stati consegnati.

Alla fine della gestione tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dovrà essere restituita.

#### **ART. 11 ATTREZZATURE ED ARREDI**

Il concessionario può provvedere a proprie spese alla dotazione di attrezzature ed arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature, dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Alla data di scadenza del contratto, dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati negli impianti, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Sant'Agata Bolognese potrà essere alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione ed atto formale.

#### **ART. 12 GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

Il concessionario, oltre a quanto previsto dall'art. 1 del presente capitolato, si impegna a garantire sugli impianti e sui servizi/locali annessi, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ed anche di manutenzione straordinaria di modesta entità, ossia quelli rivolti al mantenimento dell'efficienza, dell'igiene e della pulizia degli stessi, sostenendo le relative spese. Dovrà sostenere direttamente le spese relative ai consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, telefono e tasse per l'igiene ambientale, pertanto dovrà provvedere alla voltura a proprio nome delle utenze sopracitate.

Per la realizzazione di tali interventi il concessionario dovrà utilizzare attrezzature proprie. In particolare dovrà garantire le attività di seguito indicate:

09

sorveglianza e custodia degli impianti;

10

manutenzione ordinaria dei campi da gioco (riporto e livellamento del terreno, segnatura,

innaffiatura, taglio periodico del manto erboso, tosatura siepi ed arbusti, concimazione e semina dei prati erbosi, reti di recinzione);

10 riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili dei campi di gioco (es. reti e porte calcio, bandierine calcio d'angolo ecc.);

10 manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ivi presenti, compresa la sostituzione di lampade e corpi illuminanti;

10 gestione e manutenzione conservativa dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale connessi agli impianti, compresi gli interventi di cura generale e pulizia;

10 provvedere all'omologazione annua degli impianti, secondo le normative vigenti in materia.

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti a regola d'arte e con la "*diligenza del buon padre di famiglia*" nel pieno rispetto degli adempimenti previsti dal T.U. sicurezza lavoro D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Eventuali spese necessarie per il rispetto di tale normativa, sono a carico del concessionario che, nella gestione del personale a diverso titolo impegnato presso l'impianto sportivo, dovrà rispettare tutte le norme relative agli obblighi in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, economica previste dalle vigenti disposizioni legislative, e ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esercizio

Il Concessionario dovrà attenersi a quanto previsto dalla vigente normativa in materia sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (Decreto 26 giugno 2017 "Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche").

Presso il campo situato in via Circondaria Est e il Centro Sportivo "A. Bellei" situato in via XXI Aprile 1945, sono collocati i defibrillatori semiautomatici di proprietà esclusiva del Comune di Sant'Agata Bolognese. Il concessionario dovrà garantire sempre la presenza di persone formate all'utilizzo del defibrillatore e con regolare attestato in corso di validità durante lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività (gare, campionati, allenamenti e manifestazioni); è inoltre responsabile del regolare funzionamento dei dispositivi all'interno degli impianti sportivi per i quali deve inoltre farsi carico a proprie spese dell'onere della sostituzione delle batterie e degli elettrodi, della formazione del personale all'uso del dispositivo e di ogni onere manutentivo connesso ai defibrillatori stessi.

Il concessionario dovrà inoltre:

10 istruire e responsabilizzare il personale di cui si avvale, anche volontario, sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati;

10 adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti alle attività previste nella presente contratto e ai terzi;

10 assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando i volontari di tutti i dispositivi di protezione previsti dalle vigenti norme, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte;

10 istruire, responsabilizzare ed assicurare l'applicazione di tutte le norme, protocolli e disposizioni in vigore, di prevenzione da infezione da Covid-19, sia rispetto alle risorse di personale impegnato nell'attività di gestione, sia rispetto agli utenti degli impianti. Sarà sua cura predisporre tutti i dispositivi informativi, di igienizzazione, di sanificazione e di protezione e di tracciamento necessari ad assicurare la corretta applicazione delle norme e dei protocolli di prevenzione. In particolare dovrà individuare un "referente Covid" appositamente istruito per gestire i dispositivi sopra elencati ed il manifestarsi di "casi Covid", che si impegni (insieme al Presidente dell'Associazione stessa) a rapportarsi senza indugio con l'Amministrazione Comunale al manifestarsi di focolai o situazioni che debbano essere attenzionate per la tutela della salute della collettività.

Il concessionario è riconosciuto come il solo responsabile della gestione del servizio e quindi, risponde in proprio dell'opera del personale dipendente e non, ed in genere di terzi che, a qualunque titolo, esercitano un ruolo nella gestione e/o accedono agli impianti.

## **ART. 13 UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI E PROGRAMMAZIONE**

Il concessionario è tenuto a gestire gli impianti garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico, assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo.



L'attività sportiva può essere integrata con eventi, manifestazioni sportive e non, nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti, comprese tutte le disposizioni, protocolli e normative anti-Covid.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e degli impianti sportivi, il concessionario predisporrà un piano di utilizzo relativo alla stagione sportiva in avvio che sarà esposto al pubblico, unitamente alle tariffe applicate ai richiedenti, siano essi singoli, associazioni o gruppi spontanei.

Nello stabilire il Piano di Utilizzo degli impianti in oggetto, tenuto conto delle finalità di cui all'art. 1, si impegna a:

- effettuare la programmazione sportiva contemperando le esigenze della propria società e/o associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell'ambito sportivo;
- garantire l'apertura e la funzionalità degli impianti per gli impegni ufficiali e gli allenamenti di altri soggetti sportivi che attualmente vengono svolte negli impianti oggetto del presente capitolato e/o su richiesta dall'Amministrazione Comunale;
- garantire l'operatività degli impianti per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell'entità degli interventi;
- garantire l'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata all'affidatario e all'Amministrazione Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
  - attività per disabili;
  - attività per i giovani fino a 18 anni;
  - attività connesse ai campionati federali;
  - attività di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
  - attività di gruppi spontanei/occasionali;
  - manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti.

Il concessionario si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei responsabili delle varie attività.

L'autorizzazione all'uso delle strutture e impianti sportivi, è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte dei soggetti richiedenti, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva e comunque all'utilizzo dell'impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Sant'Agata Bolognese da ogni responsabilità al riguardo.

Gli impianti, saranno aperti al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore.

Al di fuori dei suddetti orari gli impianti resteranno chiusi.

#### **ART. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITA' RISERVATE AL COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE**

Il concessionario riserva al Comune e alle Istituzioni Scolastiche del territorio, il diritto di utilizzare o far utilizzare gratuitamente gli impianti sportivi, per lo svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico o di rilevanza sociale, purché compatibili con la destinazione d'uso degli impianti, per un massimo di **20 (venti)** giornate all'anno, fermo restando la possibilità di prevedere ulteriori giornate per tornei, manifestazioni, e/o eventi, ecc., organizzati anche con il patrocinio del Comune. Per tali giornate, sono quindi a carico del concessionario gli oneri per l'utilizzo degli impianti sportivi, comprese le spese giornaliere di pulizia, rimanendo escluse solo le spese dirette per l'organizzazione della

manifestazione.

Il Comune si impegna a concordare preventivamente le date per gli utilizzi, comunicandole al concessionario con un congruo anticipo e avendo cura di contenere quanto più possibile il disagio in relazione alle attività eventualmente già programmate.

## **ART. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:

- provvedere al pagamento del canone annuo entro il mese di settembre di ogni anno sportivo;
- effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento degli impianti e alla tipologia dell'attività svolta;
- incaricare un Responsabile degli impianti, individuato in sede di offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di sua variazione, il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto che l'Amministrazione Comunale si riserva di approvare;
- incaricare un referente Covid, come sopra individuato;
- provvedere a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni, dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
- osservare e fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori, la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie.

Il concessionario dovrà altresì ottemperare ai seguenti obblighi:

1. le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone; devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta, e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
2. provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
3. provvedere a volturare le utenze (elettriche, telefoniche, idriche, energetiche etc. ) a proprio nome il primo giorno della gestione e pagare le fatture relative ai consumi;
4. provvedere al pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi dovute per gli impianti sportivi presenti o che venissero istituite nel periodo di vigenza contrattuale;
5. provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature, come previsto all'art. 12 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
6. dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell'impianti e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
7. garantire l'atterraggio dell'elisoccorso su richiesta del Servizio sanitario 118;
8. utilizzare e far utilizzare da parte dell'utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
9. assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
10. individuare il Responsabile della sicurezza degli impianti sportivi, ai sensi dell'art. 18 del DM 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
11. adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità, compreso il manifestarsi di focolai Covid;
12. in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dal concessionario, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico,

informando con congruo anticipo le Forze dell'Ordine, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;

13. assistenza ed organizzazione delle gare, e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività preventivamente autorizzate;

14. assistenza, organizzazione e predisposizione degli impianti, per quanto concerne le attività autorizzate a fronte dei precedenti articoli;

15. ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività sportiva, richieste dalla normativa vigente;

16. assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;

17. trasmettere il bilancio relativo alla gestione, nonché una dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte negli impianti oltre alla documentazione attestante le spese sostenute ed il loro pagamento su richiesta dell'Amministrazione Comunale e comunque all'atto dell'erogazione del rimborso delle spese.

## **ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Per interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato o volontario, come da obblighi di legge, si intende il complesso di interventi di manutenzione riparativa e sostitutiva volta a mantenere gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, con riferimento:

⑩ alle strutture e ai manufatti;

⑩ agli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, igienico-sanitario ecc.), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati e comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in efficienza;

⑩ alle opere in lattoneria;

⑩ ai beni/arredi di qualsiasi genere in dotazione agli impianti;

⑩ ai campi e piste da gioco;

⑩ alle aree verdi e alle essenze arboree a basso e alto fusto e/o a cespuglio, come meglio indicate nella planimetria allegata al presente capitolato (Allegato B);

⑩ ai viali e ai percorsi interni;

⑩ a qualunque altra opera, accessorio o bene che costituisca di fatto una pertinenza degli impianti.

Per quanto riguarda la manutenzione dei campi da gioco e delle aree verdi, sono richiesti i seguenti interventi, a titolo indicativo e non esaustivo:

⑩ sfalcio, decespugliamento e raccolta erba con idonea periodicità allo scopo di mantenere i campi da gioco e le aree verdi, per tutta la durata dell'affidamento, in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado;

⑩ innaffiatura, controllo e manutenzione pozzo artesiano ed impianti di irrigazione;

⑩ rigenerazione, rullatura, ripristino buchi e concimatura, ove del caso, dei campi da gioco;

⑩ rigenerazione del campo da beach volley almeno due volte all'anno, in periodo primaverile ed estivo;

⑩ potatura almeno annuale di alberature, siepi e cespugli nel rispetto del vigente Regolamento comunale del Verde Pubblico;

⑩ lotta attiva e passiva alla processionaria, ove del caso;

⑩ eliminazione alberi ed arbusti pericolanti e/o secchi (in accordo con il Servizio Ambiente)

Gli interventi di manutenzione eseguiti dal concessionario dovranno essere rendicontati nell'ambito della relazione prevista al precedente art. 5 e saranno comunque oggetto di verifiche e controlli.

Nel caso si dovesse constatare la mancata esecuzione degli interventi atti al mantenimento delle buone condizioni di conservazione degli impianti, il Comune potrà imporre al concessionario di effettuare tali interventi, assegnandone i tempi ed applicando eventualmente le penali di cui al successivo art. 23 nel caso di mancato rispetto dei tempi prescritti.

## **ART. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

La manutenzione straordinaria (come da definizione del Testo Unico edilizia DPR 380/2001) è a carico dell'Amministrazione Comunale che provvede direttamente.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati dall'Amministrazione comunale in date ed orari che l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà concordare tempestivamente con il concessionario.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del concessionario.

## **ART. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE E MIGLIORIE**

Potranno stipularsi intese tra l'Amministrazione Comunale ed il concessionario, per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in affidamento. La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale, avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi, le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che, salvo diverso accordo, le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all'inizio della gestione, diverranno di proprietà comunale senza che sia dovuta la corresponsione di somme a titolo di rimborso, riscatto o indennità alcuna.

E' facoltà del concessionario, nel periodo di durata del contratto, proporre migliorie agli impianti, a proprio carico. La proposta è sottoposta all'approvazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, che la valuterà in base agli obiettivi perseguiti e alla qualità tecnica del progetto. La realizzazione è vincolata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, nulla-osta.

## **ART. 19 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI E RISPARMIO ENERGETICO**

Il concessionario si impegna a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione degli impianti sportivi, secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali.

### **RISORSA IDRICA:**

- nell'irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell'acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare in particolare della zanzara tigre, verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari, trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
- installare nei rubinetti e nelle docce semplici dispositivi di riduzione del flusso e privilegiare nella scelta dei WC quelli a doppio scarico;
- informare gli utenti, anche attraverso l'apposizione di semplici cartelli, sull'uso appropriato dei servizi sanitari onde evitare spreco di acqua.

### **RIFIUTI:**

- conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare.

## ENERGIA:

- preferire la luce solare alla luce elettrica;
- ridurre al minimo indispensabile il consumo dei fari di illuminazione nei campi sportivi;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°), evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi.

## **ART. 20 DESTINAZIONE AVANZI DI GESTIONE**

L'Amministrazione Comunale s'impegna a riconoscere all'Affidatario, in ragione della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi, un rimborso di natura finanziaria, su base annua, a copertura parziale dei costi relativi alla gestione degli impianti sportivi, determinato come previsto all'art. 5 del presente capitolato, fino ad un **massimo di € 25.000,00 detratto il ribasso di gara.**

**Nel caso di spese di gestione inferiori a tale importo su base annua, l'Amministrazione Comunale si impegna a riconoscere solo l'importo corrispondente a tali spese, determinando quindi un'economia che resta nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.**

## **ART. 21 RESPONSABILITA' PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE**

L'Affidatario è tenuto a rispondere di tutti i danni arrecati a terzi, sia alle persone sia alle cose, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito delle strutture oggetto della concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Sant'Agata Bolognese, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti o gli operatori durante la gestione.

Il concessionario ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione delle strutture, nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito delle stesse, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto dell'Affidatario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale minimo di garanzia non inferiore a euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00), che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto dell'affidamento;
- per danni riconducibili all'Affidatario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali

all'esercizio delle strutture oggetto dell'affidamento (RC da committenza).

Nel suo proprio ed esclusivo interesse, l'Affidatario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari, compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia all'Affidatario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in affidamento.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni dell'Affidatario o portati nell'ambito delle strutture oggetto di affidamento dall'Affidatario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti, dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'affidamento.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Affidatario si obbliga a produrre, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'Affidatario, il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione all'eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali, ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Affidatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l'espressa previsione della loro operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

## **ART. 22 GARANZIA**

Il concessionario è tenuto a presentare, all'atto di sottoscrizione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di affidamento con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

## **ART. 23 CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO**

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di centottanta (180) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Durante il periodo di preavviso dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro, si applica quanto

disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016.

La concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari e delle tariffe esposte, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazione di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 15 e 16 del presente capitolato/schema di contratto;
- mancato rispetto della normativa, protocolli e disposizioni di prevenzione anti-Covid.

È fatto divieto al concessionario, a pena di nullità, di cedere il presente contratto.

La violazione del divieto comporterà la risoluzione del contratto medesimo con aggravio di ogni onere e spesa conseguente.

#### **ART. 24 SPAZI PUBBLICITARI E SPONSORIZZAZIONI**

All'interno degli impianti oggetto dell'affidamento, è consentita l'effettuazione di pubblicità commerciale in forma sonora e visiva e di qualunque altro tipo nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e delle leggi vigenti.

Il concessionario sarà tenuto comunque a corrispondere l'imposta comunale sulla pubblicità presso il soggetto incaricato alla riscossione.

Il concessionario può inoltre acquisire sponsorizzazioni inerenti alle attività e iniziative realizzate all'interno degli impianti, introitando i relativi proventi.

La pubblicità visiva eventualmente esposta, deve essere rispettosa del decoro degli impianti e deve tener conto della tipologia di pubblico e utenza delle strutture.

I contenuti dei messaggi pubblicitari, dovranno inoltre essere rispettosi dei valori della Costituzione, delle leggi, del buon costume e dell'ordine pubblico. È vietata ogni forma di propaganda politica e/o partitica.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far rimuovere eventuali strutture ed impianti per la pubblicità non conformi a quanto previsto nei precedenti commi.

#### **ART. 25 CONTROLLI E VERIFICHE**

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nel presente capitolato e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

## **ART. 26 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il concessionario:

- ⑩ si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale le sedute del proprio organo preposto all'approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali,
- ⑩ si impegna a far pervenire all'Amministrazione Comunale la documentazione richiesta all'art. 20, contestualmente alla presentazione della richiesta del rimborso relativo all'ultima tranche di gestione,
- ⑩ si impegna, altresì, a far pervenire all'Amministrazione Comunale, entro il mese di settembre, il programma delle attività sportive della stagione corrente, inoltre provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

## **ART. 27 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della stessa sono interamente a carico del concessionario. E' vietata la cessione del contratto anche parziale.

## **ART. 28 PENALITA'**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Sant'Agata Bolognese, a tutela delle disposizioni contenute nel presente capitolato e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del concessionario, applicherà le seguenti penalità, detraendo le somme direttamente dal primo pagamento utile:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione di quanto previsto nel presente capitolato, tale da costringere il Comune di Sant'Agata Bolognese a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del concessionario, verrà applicata una penale fino ad Euro 4.000,00 (quattromila/00).

Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche di cui sopra, verranno applicate le penalità di seguito riportate:

- da Euro 300,00 a Euro 600,00 per ogni inadempienza di lieve entità;
- da Euro 600,00 a Euro 1.200,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme del Capitolato;
- da Euro 1.200,00 a Euro 2.400,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

I criteri scelti per la definizione del livello di gravità (lieve entità, mediamente grave o grave inadempimento o violazione), attengono alla mancata funzionalità e disponibilità degli impianti, nonché al giudizio del Responsabile del Procedimento in merito a fatti occorsi in contrasto alle norme del



presente capitolato.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate dal Comune di Sant'Agata Bolognese nella figura del RUP.

Se il concessionario nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali, sarà facoltà del Comune di Sant'Agata Bolognese risolvere il contratto.

Il concessionario si assume l'obbligo di far osservare al proprio personale/collaboratori, con riferimento al servizio oggetto del presente Capitolato e per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 *“Codice di comportamento dei pubblici dipendenti”*, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché quelli previsti dal *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sant'Agata Bolognese”* approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.154 del 19/12/2013 art. 28.

La violazione degli obblighi sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che *“chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale”* deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

## ART. 29 CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in dipendenza o conseguenza del contratto (ivi comprese le controversie attinenti alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto), che non potrà essere risolta in via bonaria nel contraddittorio tra le parti, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Bologna.

## ART. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, il concessionario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Sant'Agata Bolognese.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il concessionario all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale **Responsabile “esterno” del Trattamento**, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sant'Agata Bolognese e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona.*

A seguito della designazione, il concessionario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il concessionario, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli *“Incaricati del Trattamento”* che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative,

logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Sant'Agata Bolognese relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.